# REGOLAMENTO (CEE) N. 1212/83 DEL CONSIGLIO

## del 17 maggio 1983

## che modifica il prelievo speciale all'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare il protocollo n. 18 ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 858/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, relativo all'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 18 e, successivamente, il regolamento (CEE) n. 858/81, hanno autorizzato il Regno Unito ad importare, a condizioni speciali, taluni quantitativi di burro neozelandese sino al 31 dicembre 1983;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3499/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che determina il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel gennaio 1983 e che modifica il prelievo all'importazione per il burro neozelandese (2), ha fissato il nuovo prelievo all'importazione applicabile a partire dal 28 dicembre 1982;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1205/83 (3) ha fissato nuovi prezzi d'intervento applicabili durante la campagna lattiera 1983/1984; che è quindi opportuno rivedere il prelievo speciale applicabile all'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito, per tener conto dell'incidenza dell'aumento dei prezzi d'intervento sulle condizioni di commercializzazione del burro nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 84,36 ECU/100 kg di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3499/82 è sostituito dall'importo di 86,35 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. KIECHLE

(1) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18.
(2) GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 1.
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.